DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri

(87/354/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del comitato economico e sociale [3],

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha fissato per le direttive interessate che concernono il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali la sigla GR per la Repubblica ellenica;

considerando che per mantenere il legame con la designazione della Grecia nella lingua nazionale, occorre attribuire la sigla EL a tale Stato membro; che pertanto le direttive interessate devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive di cui all'allegato sono modificate conformemente alle sue disposizioni.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 5.
(2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.

ALLEGATO

Nelle direttive appresso elencate vanno apportate le seguenti modifiche nei punti indicati :

1) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 211).

Nell'allegato II, nella nota relativa al punto 3.1.3 le parole « GR : Grecia » sono sostituite da « EL : Grecia ».

Nell'allegato IV, nella nota che concerne la/le sigla/e del paese ricevente, le parole « GR : Grecia » sono sostituite da « EL : Grecia ».

2) Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12) modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al punto 1.4.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

3) Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al punto 2.6.2.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

4) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 7. 1971, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al primo trattino del punto 3.1 e nell'allegato II alla lettera a) primo trattino del punto 3.1.1.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

5) Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974 (GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, nella nota di rinvio relativa al punto 3.2.2.2 le parole « GR = Grecia » sono sostituite dal « EL = Grecia ».

6) Direttiva 76/114/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 31), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213).

Nell'allegato, al punto 2.1.2 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

7) Nelle seguenti direttive, le parole « GR per la Grecia » nei punti indicati sono sostituite con « EL per la Grecia » :

a) direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

b) direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

c) direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

d) direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato I, punto 4.2 ;

e) direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato VI, punto 4.2 ;

f) direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2.

8) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213).

Nell'allegato I, al primo trattino del punto 3.1 e nell'allegato II al primo trattino del punto 3.1.1.1.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

9) Nelle direttive che seguono, le parole « GR per la Grecia » nei punti indicati sono sostituite da « EL per la Grecia » :

a) direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato VI ;

b) direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2 ;

c) direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2 ;

d) direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato IV, punto 4.2 ;

e) direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato III, punto 1.1.1 ;

f) direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato II, punto 3.5.2.1 ;

g) direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978 (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato VI, punto 1.1.1 ;

h) direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato VI ;

i) direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato I, punto 3 ;

j) direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato I, punto 3.